

L'ACQUA IN BOLLETTA

Dossier



Studio effettuato in provincia di Latina

Comitato Acqua Bugia

INDICE

1. Premessa	5
2. Inquadramento normativo.....	7
3. Situazione locale.....	8
4. Sulla tariffa reale media (TRM)	9
4.1 <i>Significato della TRM e dell'articolazione tariffaria</i>	9
4.2 <i>Quota fissa e quota variabile</i>	11
5. Verifiche sulla TRM	12
5.1 <i>Costi operativi di riferimento (COR)</i>	12
5.2 <i>Determinazione del limite di prezzo "K"</i>	15
5.3 <i>Aumento annuale della Tariffa reale Media (TRM)</i>	16
Allegati.....	24

*La fatalità che sembra dominare la storia
non è altro appunto che apparenza illusoria
di questa indifferenza, di questo assenteismo.
Dei fatti maturano nell'ombra, poche mani,
non sorvegliate da nessun controllo,
tessono la tela della vita collettiva,
e la massa ignora, perché non se ne preoccupa.
I destini di un'epoca sono manipolati
a seconda delle visioni ristrette, degli scopi
immediati, delle ambizioni e passioni personali
di piccoli gruppi attivi,
e la massa degli uomini ignora,
perché non se ne preoccupa.
(A. Gramsci)*

L'ACQUA IN BOLLETTA

Dossier

1. Premessa

L'acqua e la gestione della risorsa idrica rappresentano un tema di eccezionale complessità e importanza. Tutti siamo utilizzatori di acqua, risorsa naturale universale e insostituibile, cosicché nessuno può sostenere che la materia non lo riguardi nemmeno un po'.

A Latina in particolare, l'ATO 4, mediante l'Autorità d'Ambito competente, e la società Acqualatina spa, gestore del servizio, sono stati spesso al centro di discussioni e polemiche.

La materia eccezionalmente vasta ed articolata si suddivide in molteplici argomentazioni in relazione alla normativa, alla gestione, all'efficientamento, alla produttività, alla carta dei servizi, alla applicazione del referendum, al rapporto pubblico-privato, alla correttezza gestionale verso gli utenti e verso gli altri Enti, alla risoluzione del contenzioso, ecc.

Con il presente dossier ci si propone di affrontare un tema ben specifico della questione, e cioè lo studio, la verifica e l'analisi delle tariffe idriche sia da un punto di vista normativo generale, sia relativamente alla specifica gestione sul territorio della provincia di Latina da parte di ATO 4 e Acqualatina

E' un documento quindi specificatamente tecnico, non verte su questioni di impronta "politica" e di opinione, e si prefigge lo scopo di suscitare curiosità nei cittadini utenti e interesse per gli enti e le istituzioni preposte alla gestione e al controllo.

Infatti, considerati gli enormi valori in gioco¹, non è difficile comprendere che è sufficiente anche un piccolo scostamento tariffario in più o in meno per provocare un enorme flusso economico dagli utenti al gestore e viceversa.

E' utile da subito riaffermare alcuni principi, di diritto e di buon senso, che sono poi quelli della legalità in via generale.

Primo: se c'è una legge, questa va rispettata. Ciò è valevole per la parte privata, nel caso specifico gli utenti, ma è valevole a maggior ragione per la parte pubblica, amministrazioni o enti a carattere pubblico compresi.

¹ Come si esporrà più dettagliatamente in seguito il fatturato annuo di Acqualatina spa viaggia sull'ordine delle decine di milioni di euro.

Secondo: una legge a carattere sovraordinato non può essere elusa o aggirata da un differente atto a carattere inferiore e subordinato. Nella eventualità, non certo remota, di eventuale contrasto tra diversi atti amministrativi, dovremmo sempre ricordarci che è la legge sovraordinata a prevalere sull'altra. Invero, diritto e giurisprudenza, non ammettono dubbi in proposito.

Da ciò discende in maniera del tutto evidente che ogni convenienza di tipo economico, ogni pretesa di carattere politico, a parte la questione morale, può essere legittimamente perseguito solo se non in contrasto con la normativa di riferimento di carattere generale e particolare.

Il presente dossier è stato elaborato nella speranza che possa tornare utile per la collettività e nella certezza che dal confronto e dalla divulgazione di idee possa sempre scaturire qualcosa di buono e migliorativo per tutti. Verrà quindi indirizzato agli Enti preposti a cui si ritiene di poter legittimamente richiedere una accurata verifica nel merito, nonché a comitati, associazioni e semplici cittadini.

Infine, si è cercato, per quanto possibile, di semplificare il linguaggio tecnico della materia, anch'essa abbondante e complessa, nel tentativo di rendere comprensibili i passaggi adottati e le formulazioni numeriche effettuate anche ad un pubblico non esperto, non tralasciando nel contempo l'accuratezza e la rigosità del contenuto.

La documentazione esaminata per l'analisi e le verifiche del presente documento sono pubbliche.

2. Inquadramento normativo

Nell'ordinamento italiano le disposizioni in materia di risorse idriche sono contenute nella Legge n 05.01.1994 n. 36, la cosiddetta "Legge Galli" e successive modifiche ed integrazioni.

In applicazione della legge Galli è stata introdotta nel nostro ordinamento la metodologia per la determinazione della tariffa idrica a livello nazionale tramite l'approvazione del D.P.C.M. 1° agosto 1996, anche detto "Decreto Di Pietro" contenente le specifiche di applicazione del cosiddetto "*Metodo Normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento*".

La determinazione della tariffa secondo il Metodo Normalizzato così come definito dalla legislazione italiana costituisce ancora oggi l'esclusivo punto di riferimento per la fissazione delle tariffe da applicare alle gestioni del S.I.I. (servizio idrico integrato).

Tutte le costituite Autorità d'Ambito² devono attenersi all'insieme dei criteri e disposizioni legislativi di legge su menzionati per l'elaborazione delle specifiche tariffe da applicare all'utenza di riferimento. Pertanto ne consegue che qualsiasi determinazione o atto emanato dall'Autorità d'Ambito e applicato dal gestore, che non risulti rispettoso e congruente con la normativa generale di riferimento, dovrà considerarsi non aderente ad essa e quindi illegittimo.

Solo dopo aver seppur succintamente definito l'inquadramento normativo vigente in materia, sarà possibile passare allo studio, analisi e valutazione delle tariffe idriche.

² L'ambito territoriale ottimale (ATO), è un territorio su cui sono organizzati servizi pubblici integrati, ad esempio quello idrico o quello dei rifiuti. Tali ambiti sono individuati dalle Regioni con apposita legge regionale (nel caso del Servizio Idrico Integrato con riferimento ai bacini idrografici), e su di essi agiscono le **Autorità d'Ambito**, strutture con personalità giuridica che organizzano, affidano e "controllano" la gestione del Servizio Integrato. La parte tecnica dell'Autorità è costituita, dalla Segreteria Tecnica Operativa (STO), che provvede al coordinamento dei lavori e alle verifiche previste dalla legge.

3. Situazione locale

La normativa vigente ha suddiviso il territorio nazionale in zone omogenee al fine di ottimizzare la gestione del servizio idrico.

Nel nostro territorio l'incombenza della determinazione della tariffa idrica è affidata all'ATO 4 "Lazio Meridionale - Latina"³, mentre alla società Acqualatina è affidato mediante convenzione⁴ il compito di gestione del sistema idrico integrato (S.I.I.) e di applicazione delle tariffe.

Acqualatina spa è una società mista a prevalente capitale pubblico, il cui capitale è detenuto al 51% del capitale dai comuni dell'ATO 4 in proporzione alla popolazione residente e il restante 49% dal partner privato. Risulta evidente come la parte pubblica, costituita dai comuni dell'ATO e rappresentata dalla Conferenza dei Sindaci e presieduta dal Presidente della Provincia, è parte in causa di tutto il procedimento legato al sistema idrico integrato.

Risulta proibitivo affidare quindi il compito di controllo dell'operato della parte privata della società alla parte pubblica, in quanto questa risulta fortemente e direttamente interessata anche alla questione economica dell'attività, palesandosi un evidente conflitto di interessi.

L'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo normativo è quindi affidato ad altro soggetto pubblico, e cioè Garante Regionale del Servizio Idrico Integrato, istituito presso la Regione Lazio.

L' OTUC, organismo a tutela degli utenti consumatori⁵, dovrebbe invece svolgere il ruolo di consulenza e controllo del rapporto con i cittadini, ed è costituito dalle associazioni dei consumatori riconosciute e presenti sul territorio.

Infine in ambito territoriale bisogna segnalare il comitato provinciale "Difesa acqua pubblica di Latina", che da tempo si occupa, con risalto anche a livello nazionale, della questione idrica del nostro territorio.

³ L'ATO 4 nasce il 4 luglio 1997 con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56 ed è rappresentata dal Presidente della Provincia di Latina ed è costituita da una quarantina di comuni, la maggior parte dei quali ricompresi nella Provincia di Latina.

⁴ Convenzione rep. n. 20257 del 01.08.2002 e successive modifiche ed integrazioni.

⁵ Gli OTUC sono previsti dalla Legge Regionale n.26 del 1998.

4. Sulla tariffa reale media (TRM)

4.1 Significato della TRM e dell'articolazione tariffaria

Vale la pena dedicare un paragrafo del presente documento per tentare di spiegare cosa sia la tariffa reale media, da ora più brevemente TRM, non fosse altro che la legislazione vigente, nell'indicare alle varie ATO i passaggi necessari per la determinazione tariffaria, fa sempre esplicito riferimento a questa voce.

Numericamente la tariffa di riferimento TRM secondo il Metodo Normalizzato, è definita dalle seguente equazione:

$$(1) TRM = (A + R + C) / V$$

dove:

- TRM = Tariffa reale media;
- A = Ammortamento annuo;
- R = Remunerazione del capitale investito;
- C = Costi operativi annui;
- V = Volumi di acqua venduti all'anno (mc).

La TRM, rappresenta quindi il costo al mc che dovrà sostenere l'utente medio per il servizio idrico, composto dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, addizioni e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Il DM identifica dunque l'insieme dei criteri e delle condizioni cui ciascun Ambito Territoriale Ottimale (ATO) deve attenersi nello stabilire la TRM dovendo tale parametro essere necessariamente essere ricompreso in alcune limitazioni di cui si dirà meglio nei seguenti paragrafi.

La TRM, verrà successivamente scomposta per categorie d'uso e scaglioni di consumo distinte per servizio (acquedotto, fognatura e depurazione), a seconda di considerazioni politiche ed esigenze di programmazione sociale⁶. Si tenderà perciò a favorire le utenze deboli (ad es. prima casa e utenze a tariffa agevolata) a cui verrà richiesto un corrispettivo minore a scapito delle altre utenze (ad es. seconda casa e utenze produttive).

⁶ L' Ambito provvede ad articolare la tariffa per fasce di utenza e territoriali, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 3, della legge n. 36 citata e secondo i provvedimenti CIP n. 45 e n. 46 del 1974.

La scomposizione della TRM nell'articolazione tariffaria dovrà seguire il seguente criterio.

Il ricavo conseguito applicando l'articolazione tariffaria all'utenza secondo le varie categorie d'uso e scaglioni di consumo con l'applicazione della quota fissa e variabile dovrà rappresentare lo stesso ricavo che si conseguirebbe con l'applicazione univoca della tariffa reale media TRM moltiplicata al volume totale d'acqua venduta all'anno

V.
A tal proposito si rappresenta come le tabelline di popolare conoscenza pubblicate da Acqualatina anche sul proprio sito sono riferite alla articolazione tariffaria che è già la scomposizione della TRM per categorie d'uso e scaglioni di consumo (vedi figura a lato).

TABELLA ARTICOLAZIONE TARIFFARIA 2012 ^(*)												
Quota fissa (euro/giorno)	Scaglioni (mc/anno) Tariffe	ACQUA			POGNATURA			DEPURAZIONE				
		Agricoltura	Base	Eccedenza	Agricoltura	Base	Eccedenza	Agricoltura	Base	Eccedenza		
		0-110	111-200	201-oltre	0-110	111-200	201-oltre	0-110	111-200	201-oltre		
€ 0,131014	Utenze ordinarie - prima abitazione	€ 0,00841	€ 0,047441	€ 1,737984	€ 0,007887	€ 0,144478	€ 0,303837	€ 0,544714	€ 0,374327	€ 1,191818		
€ 0,080499	Utenze ordinarie - tariffe agevolate	€ 0,146044	€ 0,047441	€ 1,737984	€ 0,028491	€ 0,144478	€ 0,303837	€ 0,097920	€ 0,574327	€ 1,191818		
€ 0,423163	Utenze ordinarie - seconde case	€ 0,047441	€ 1,101404	€ 1,737984	€ 0,144478	€ 0,190421	€ 0,303837	€ 0,974527	€ 0,744883	€ 1,191818		
€ 0,211307	Utenze ordinarie - Uso promiscuo (**)	€ 0,047441	€ 0,047441	€ 1,737984	€ 0,102633	€ 0,144478	€ 0,303837	€ 0,402167	€ 0,574327	€ 1,191818		
	Scaglioni (mc/anno) Tariffe	0 - 55	56 - oltre		0 - 55	56 - oltre		0 - 55	56 - oltre			
€ 0,347270	Affitti commerciali	€ 0,047441	€ 0,452411		€ 0,144478	€ 0,423893		€ 0,974527	€ 1,426233			
€ 0,341617	Affitti artigianali	€ 0,047441	€ 1,736339		€ 0,144478	€ 0,338145		€ 0,974527	€ 1,326294			
€ 1,373484	Affitti industriali	€ 0,047441	€ 2,361155		€ 0,144478	€ 0,407940		€ 0,974527	€ 1,400012			
	Scaglioni (mc/anno) Tariffe	Categorie unico			Categorie unico			Categorie unico				
€ 0,153944	Rex e Cavina	€ 0,047441			€ 0,144478			€ 0,374327				
€ 0,797685	Dispositivi di irrigazione - Loc. alberghi	€ 1,827467			€ 0,313864			€ 1,239759				
€ 0,347270	Uso pubblico	€ 1,012699			€ 0,179021			€ 0,481489				
€ 0,528267	Altre categorie	€ 2,061111			€ 0,364262			€ 1,197324				
€ 0,241617	Affitti agricole e zootecniche	€ 0,008469			€ 0,087887			€ 0,344714				

TARIFFA ACQUA ALL'INGROSSO 2012

€ 0,1944 AL METRO CUBO - Deliberazione della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO4 n°10 del 12/12/2011.

 ACQUALATINA

(*) La tariffa applicata "Pia Roma Oro" alla frazione corrispondente di consumo giornaliero.
(**) Per l'uso promiscuo, cioè per un'utenza la quota fissa non corrisponde per il numero di unità che corrisponde l'entità della quota fissa.
1.888.000 € - 1.888.000 € (IVA) - IVA n° 002 del 10/05/02

E' necessario far notare come nelle varie discussioni pubbliche sul tema delle tariffe si faccia spesso e volentieri riferimento all'aumento tariffario basandosi sui dati dell'articolazione tariffaria. Ciò risulta fuorviante nonché errato.

Infatti, la normativa, in un'ottica di aumento di produttività attraverso il contenimento dei costi con l'efficiamento piuttosto che con l'incremento dei ricavi prevede che, a prescindere dalla successiva scelta di come articolare la tariffa, debba comunque essere sempre garantito il concetto base, e cioè che è sempre la tariffa reale media TRM a dover essere verificata secondo i dettami normativi anno per anno rispetti e sia verificata.

Considerazioni: per la verifica di legge sugli aumenti annuali della tariffa idrica il parametro unico da tenere a riferimento è la TRM e non già l'articolazione tariffaria.

4.2 Quota fissa e quota variabile

Altro argomento più volte al centro di discussioni è rappresentato dalla cosiddetta quota fissa⁷. L'articolazione tariffaria approvata dall'ATO4 e applicata dal gestore è composta quindi dalla somma di due quote differenti. La prima, la quota fissa, viene applicata indipendentemente dal consumo, rappresenta una specie di canone e viene espressa in euro/giorno, mentre la seconda, la quota variabile, è stabilita in relazione ai consumi e viene espressa in euro/m³.

In generale la norma non impedisce l'applicazione della quota fissa, la quale quindi non può dirsi illegittima a priori.

Il tutto ad una imprescindibile condizione però, e cioè che concorra anch'essa al pari della quota variabile, alla determinazione del ricavo e quindi, in base al principio di equivalenza tra costi e ricavi, alla determinazione della TRM.

Viceversa la TRM dipenderebbe unicamente dalla quota variabile e, potendo la quota fissa essere definita autonomamente, verrebbe a determinarsi di fatto una incidenza economica a carico degli utenti situata al di fuori della TRM stessa.

In pratica verrebbe stravolto il significato attribuito dal legislatore alla TRM stravolgendone il concetto sin dalla definizione, le verifiche normative predisposte verrebbero annullate, e in generale tutta la normativa di settore, verrebbe a perdere di qualsiasi valore.

Collocare la quota fissa al di fuori del calcolo della TRM oltre a non essere assolutamente previsto dal legislatore, renderebbe impossibile rapportare le tariffe ai costi e al volume di acqua consumata e di conseguenza renderebbe altresì impossibile qualsiasi verifica sul sistema idrico integrato.

Considerazioni: la quota fissa, qualora prevista, è legittima solo se concorre anch'essa, al pari della quota variabile, alla determinazione annuale della TRM.

⁷ La quota fissa, è stata introdotta nell'annualità 2004 per compensare l' "espansione" del minimo impegnato, in vigore sono al 2003 [...]. "il limite massimo consentito di quota fissa, pari al triplo della quota per l'ex nolo contatore (punto 6 del provvedimento CIP n.45 del 1974), previsto dalla delibera CIPE n. 52 del 2001, non né applicabile alle gestioni del S.I.I. attuale in applicazione della legge n.36 del 1994" (cfr. atto n.5 della conferenza dei sindaci del 14-7-2006).

5. Verifiche sulla TRM

La tariffa idrica applicata all'utenza mediante l'articolazione tariffaria, che a sua volta dipende dalla corretta determinazione della TRM secondo i parametri indicati dalla normativa, definisce il ricavo del gestore.

Speso si sente dire che tale ricavo debba in ogni caso coprire i costi di gestione del gestore stesso. Non è propriamente così. O meglio, è così fino al raggiungimento di determinati limiti stabiliti per legge. Quindi è da considerarsi errata la "convinzione" espressa da molti, ATO e gestore in primis, che sia legittima sempre e comunque copertura dei costi di gestione tramite il pagamento delle bollette dell'utenza.

Infatti il ricavo annuo del gestore è stabilito dalla seguente semplice moltiplicazione:

$$(1) TRM \times Ct,$$

dove Ct è il consumo totale annuo di acqua nel territorio di riferimento e TRM la tariffa che dovrà sostenere l'utente medio.

Orbene, essendo Ct noto anno per anno ed essendo determinato il limite massimo di applicazione annuale della TRM, ne consegue che è anche il ricavo ammissibile per il gestore ad essere limitato superiormente. In altre parole risulta possibile conoscere quanto il gestore potrà ricavare al massimo dalla sua prestazione.

I costi sostenuti potranno essere quindi coperti dai ricavi se e solo se questi non eccedano il massimo ricavo ammissibile determinato dalla (1).

Affinché sia evitato che il gestore sostenga dei costi illimitati, arbitrari ed esorbitanti e che questi ricadano poi nelle bollette dell'utenza, la legge prevede quindi la necessità di una duplice verifica: la verifica dei Costi Operativi di Riferimento (COR) e la verifica dell'aumento annuale della TRM la cui analisi specifica verrà trattata rispettivamente nel cap. 5.1 e nel cap. 5.3.

Considerazioni: i costi di gestione del gestore NON devono sempre e comunque essere coperti dai ricavi. Il ricavo del gestore idrico infatti non è illimitato, ma presenta un limite superiore che non può essere oltrepassato.

5.1 Costi Operativi di Riferimento (COR)

Il D.M. 1 agosto 1996 prevede di verificare la congruità sia dei costi di gestione da includere nella tariffa, sia del livello di efficienza del gestore, mediante un raffronto annuale dei costi operativi di progetto (COP) con i costi operativi di riferimento (COR), ovvero un raffronto tra i costi inseriti dall'Autorità di Ambito per la determinazione della TRM con dei costi teorici di riferimento, al fine di individuare il limite superiore annuale che i primi non devono oltrepassare e l'eventuale recupero di efficienza imposta dal Metodo.

Più semplicemente i costi sostenuti dal gestore, poi coperti mediante l'applicazione della tariffa applicata all'utenza, devono essere posti annualmente sotto specifico controllo e quindi commisurati ai parametri e alle caratteristiche tecniche degli impianti idraulici della rete.

In pratica, il Decreto prescrive ad ogni gestore del territorio italiano di determinare il limite massimo dei costi sui quali poter legittimamente calcolare annualmente la TRM da applicare all'utenza.

Di seguito si riportano l'insieme delle formule per la determinazione di tali costi di riferimento (COR) :

I COR, composti dalla somma delle componenti COAP, COFO e COTR, rappresentano i valori teorici da porre a confronto con quelli di progetto COP, calcolati attraverso le formule parametriche elaborate e individuate specificatamente all'art. 3, punto 1 del metodo normalizzato:

$$\text{COR} = \text{COAP} + \text{COFO} + \text{COTR}$$

dove:

- COAP: costi operativi del servizio acque potabili;
- COFO: costi operativi del servizio fognature;
- COTR: costi operativi del servizio trattamento reflui.

La formula di calcolo dei COAP è:

$$\text{COAP} = 1,1 \cdot (\text{VE})^{0,67} \cdot (\text{L})^{0,32} \cdot (\text{IT})^{0,1} \cdot e^{(0,2 \cdot \text{Ut} \cdot \text{Utdm})} + \text{EE} + \text{AA}$$

Pertanto per effettuare il calcolo dei COAP sono necessari i seguenti dati di input:

- VE = Volume erogato (migliaia di m³/anno);
- L = lunghezza rete (km);
- Utdm = Utenti domestici con contatore del diametro minimo;
- UtT = Utenti totali;
- EE = Spese energia elettrica (migliaia di euro/anno);
- AA = Costo dell'acqua acquistata da terzi (migliaia di euro/anno);
- IT = Indicatore difficoltà dei trattamenti di potabilizzazione.

La formula di calcolo dei COFO è:

$$\text{COFO} = 0,15 \cdot (\text{Lf})^{0,4} \cdot (\text{Ab})^{0,6} + \text{EE}$$

Pertanto per il calcolo dei COFO sono necessari i seguenti dati di input:

- Lf = Lunghezza rete fognaria (Km);
- Ab = Abitanti serviti;
- EE = Spese energia elettrica (migliaia di euro/anno).

La formula di calcolo dei COTR è:

$$\text{COTR} = \sum \alpha_i (\text{Ct})^\beta A_i F_i$$

Pertanto per il calcolo dei COTR sono necessari i seguenti dati di input:

- Ct = Carico inquinante trattato (kg/giorno di COD1);
- n = Numero impianti;
- α = Coefficiente funzione della classe di impianto
- β = Esponente funzione della classe di impianto
- A = Coefficiente per la difficoltà dei trattamenti - linea Acque
- F = Coefficiente per la difficoltà dei trattamenti - linea Fanghi

Dal raffronto di COR e COP scaturiscono le seguenti tre possibilità:

- 1) COP < COR: i costi operativi di progetto possono confluire automaticamente in tariffa.
- 2) COP < (COR + 30%): nel caso i COP non superino quelli di riferimento incrementati del 30% i costi operativi di progetto possono confluire ugualmente in tariffa. Tuttavia, è richiesto al gestore un continuo miglioramento nel tempo dei costi operativi e quindi del suo livello di efficienza, attraverso l'applicazione ogni anno di una percentuale di "miglioramento dell'efficienza" la cui entità è compresa tra lo 0,5% ed il 2%.
- 3) COP > (COR + 30%): qualora l'Ambito ritenga necessario adottare una quota tariffaria relativa a costi operativi superiore di oltre il 30% dei costi di riferimento, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministeriale, l'Ambito rivolge motivata domanda, per il tramite della Regione, al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche che, previa istruttoria, può autorizzare la deroga, stabilito contestualmente gli adeguamenti gestionali necessari ed i tempi di recupero della produttività.

Semplificando, la verifica del COR è necessaria per conoscere se i costi del gestore posti a calcolo della TRM rientrano o meno nei limiti ammissibili. Non risulta da alcun atto pubblicato che l'ATO4 abbia mai provveduto ad effettuare la verifica dei costi di cui sopra, facendo sorgere legittimi dubbi sul motivo di tale mancanza e di conseguenza sulla regolarità della tariffa applicata da Acqualatina⁸.

⁸ E' utile rappresentare come a tale verifica, per altro minuziosamente e scrupolosamente esposta dalla normativa di riferimento e obbligatoria per legge, abbiano invece adempiuto le altre ATO italiane, molte delle quali hanno addirittura reso pubblici tutti i passaggi direttamente sui propri siti. Di seguito si indicano i link di alcuni dei siti internet:

http://atoidrico.provincia.trapani.it/opencms/opencms/aato7/portale/Canali/Documenti/Addendum_PdA_Tp_rev00.pdf.

<http://www.ato3.abruzzo.it/Scaricamenti/Piano%20d'ambito/cap%20VI.pdf>.

<http://www.ato5enna.it/piano/Capitolo9.pdf>.

A tal proposito sarà utile mostrare quanto si evince dal documento "Rapporto semestrale sulla gestione del Servizio Idrico"⁹ (pag. 70) del Garante Regionale del Servizio Idrico Integrato nel quale a pagg. 59-60 si legge testualmente: " Sto ATO 4 ha anche precisato che : 1) la mappatura delle reti fognarie non ha ancora avuto inizio [...]. 2) non è possibile determinare la lunghezza della rete di raccolta delle acque nere o della rete di acqua miste [...]. 3) l'attività di installazione dei misuratori di portata non è ancora stata completata su tutti i depuratori [...]".

In pratica l'ATO4 riferisce che le caratteristiche tecniche degli impianti idraulici e della rete da essa stessa controllata e gestita dalla soc. Acqualatina, parametri che servono per calcolare il COR e quindi necessari per la verifica imposta dalla legge, sono ad essa ignoti e sconosciuti.

Considerazioni: l'effettuazione della verifica del COR, necessaria per controllare se i costi del gestore posti a calcolo della TRM rientrino o meno nei limiti ammissibili, non risulta da alcun atto pubblicato come non risulta nessuna istanza autorizzativa concessa dagli Enti competenti. Di più, si evince in documenti ufficiali come tali parametri, necessari per la verifica in oggetto, rimangano sconosciuti all'ATO4. Senza verifica di raffronto tra COP e COR, i costi di gestione risultano di fatto incontrollati, facendo sorgere legittimi dubbi sul motivo di tale mancanza e di conseguenza sulla regolarità della tariffa applicata.

5.2 Determinazione del limite di prezzo "K"

http://www.provincia.como.it/pls/provinciacomo/docs/page/provco_02/provco_ambito_territoriale_otti_male/provco_area_download/provco_piano_d_ambito_della_provincia_di_como/08%20-%20piano%20economico%20e%20tariffario.pdf.

http://www.provincia.como.it/pls/provinciacomo/docs/page/provco_02/provco_ambito_territoriale_otti_male/provco_area_download/provco_piano_d_ambito_della_provincia_di_como/08%20-%20piano%20economico%20e%20tariffario.pdf.

⁹ Il documento raccolto nel Supplemento Ordinario n.21 Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 14 del 14-4-2012 risulta facilmente reperibile anche su internet.

Alla formazione della TRM concorre fortemente anche il fattore K denominato "limite di prezzo".

L'articolo 5 del DM 1 agosto 1996 sancisce in che modo questo debba essere determinato dalla Autorità d'ambito.

Mentre dal secondo anno gestionale in poi, il fattore k è verificabile con immediatezza in quanto legato ad un dato facilmente conoscibile e cioè alla TRM dell'anno precedente, per il primo anno di gestione la situazione è più complicata e meno accessibile.

Risulta in fatti legato alla media ponderata della TRM risultante dalle gestioni precedenti.

In ogni caso i valori rappresentati dal decreto sono definiti come di seguito:

- per tariffa media ponderata inferiore a lire 1000 al mc, riferita al 1995, e comprensiva dei servizi del ciclo: $K=25\%$

- per tariffa come sopra, ma superiore a 1600 lire al mc: $K=7,5\%$

- per tariffa media ponderata compresa tra 1001 lire/mc e 1599 lire/mc si applica il coefficiente K risultante da interpolazione lineare tra i due valori esterni sopraindicati;

Da quanto sopra si evince chiaramente che il limite di prezzo corrispondente al primo anno non può essere mai superiore a $k=25\%$, mentre quello applicato dal gestore risulta comunque ben superiore, essendo pari a $36,84\%$.

Se si pensa che al limite di prezzo k del primo anno (anno 2003), dipende non solo la tariffa di riferimento del primo anno stesso, ma anche le tariffe degli anni successivi a questo in quanto imprescindibilmente legate tra loro (vedi cap. 5.3), ben si intuisce l'importanza che riveste la determinazione più o meno corretta di detto fattore.

Considerazioni: il limite di prezzo k per il primo anno di esercizio applicato dal gestore risulta pari a $k=36,84\%$ risultando ben superiore a quello massimo previsto per legge pari a $K=25\%$, determinando un' anomalia sulle TRM di tutti gli anni successivi (cap. 5.3).

5.3 Aumento annuale della Tariffa reale Media (TRM)

La verifica che riveste maggiore importanza nella trattazione del presente dossier è contenuta nel paragrafo in oggetto e riguarda l'andamento temporale della TRM ovvero l'aumento della stessa dal primo anno di gestione ad oggi.

Al fine di regolamentare la crescita dei prezzi e i costi di gestione indiscriminati il Decreto stabilisce che la tariffa non possa eccedere quella dell'anno precedente, seppur aumentata in virtù di due specifici parametri, l'inflazione programmata (π) e il "Limite di prezzo" K secondo la seguente formulazione:

$$(2) TRM_n = TRM_{n-1} * (1 + \pi + K)$$

dove:

- TRM_n = Tariffa massima ammissibile nell'anno in corso
- TRM_{n-1} = Tariffa dell'anno precedente
- π : Tasso annuale di inflazione programmata
- K: Limite di prezzo.

In pratica conoscendo tre fattori e cioè la TRM nel primo anno di esercizio, il tasso annuale di inflazione programmata π e il limite di prezzo K^{10} , è possibile determinare il limite massimo delle TRM per le successive annualità di gestione.

Dal piano tariffario all'atto n. 1 dell'Assemblea ATO 4, Atto n°1 del 09/04/2002 (all.1) risulta che la TRM nel primo anno di esercizio (anno 2001) è pari a € 0,86919 (espresso in £ 1.683).

Tale valore trova conferma anche nell'atto aggiuntivo della Convenzione per la gestione del servizio idrico del 02/08/2002 tra l'Autorità d'Ambito ed Acqualatina (all.2).

Con il procrastinarsi della data di inizio gestione, 2003 e non più 2001 come previsto nel bando di aggiudicazione, la TRM viene adeguata all'inflazione reale del periodo intercorso, portandosi a € **0,897037** nel primo anno di esercizio (anno 2003).

Tale è la determinazione della TRM di partenza da tenere in riferimento per verificare anno per anno il limite di aumento delle successive TRM, come stabilito per legge mediante l'applicazione della formula (2) sopra rappresentata.

Per una più chiara esposizione della TRM massima da applicare in relazione a quella effettivamente applicata per le annualità oggetto di analisi, si propone di seguito uno

¹⁰ il tasso annuale di inflazione programmata π e limite di prezzo K sono noti e ricavabili per le varie annualità dalla convenzione e dal piano di previsione della tariffa trentennale.

schema tabellare sino al 2007.

Le tabelle n. 1 e 2 proposte di seguito danno una visione d'insieme di quanto accaduto dal primo anno di gestione (2003) sino ad oggi (ultimo bilancio 2011).

In particolare la prima è riferita alle tariffe previsionali e la seconda al consuntivo, cioè dopo l'approvazione del bilancio. Possono infatti esserci lievi variazioni a seguito dell'approvazione del bilancio effettuato l'anno successivo a quello dell'applicazione delle tariffe previsionali e quindi a bilancio non ancora approvato.

Nelle righe di tabella in neretto sono rappresentate le TRM massime applicabili annualmente ai sensi del DM e quelle decretate dalla ATO 4 e applicate da Acqualatina e di conseguenza caricate nelle bollette degli utenti.

TAB.1			previsione	previsione	previsione	previsione	previsione	previsione	previsione	previsione		
	anno di riferimento	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011		
colonna	atto conoscitivo	All. atto n.5 ATO del 14/7/06	Atto n.5 ATO del 28/03/2005 - Tariffa 2004 del 20/04/05 (pg.15/124)	Analisi struttura tariffaria 2005 del 06/06/2006 Atto n.5 ATO del 06/06/06 (p.12/257) -All.Atto n°3 del 10/07/2006	All. A3 Convenzione Gestione S.I.I. del 25/01/07	All. A3 Convenzione Gestione S.I.I. del 25/01/07	All. A3 Convenzione Gestione S.I.I. del 25/01/07	All. A3 Convenzione Gestione S.I.I. del 25/01/07	All. A3 Convenzione Gestione S.I.I. del 25/01/07	All. A3 Convenzione Gestione S.I.I. del 25/01/07		
1	ricavo quota variabile	34.654.043	34.654.043	36.290.493	37.343.288	40.914.044	48.043.774	47.129.319	49.644.622	51.205.257		
2	ricavo quota fissa	8.676.158	8.592.108	9.918.376	12.085.712	12.790.956	13.583.226	14.614.681	15.722.978	16.912.743		
3	ricavo totale	43.330.201	43.246.151	46.208.869	49.429.000	53.705.000	61.627.000	61.744.000	65.367.000	68.118.000		
4	Volume di acqua venduti/consumati	36.950.005	36.949.987	33.766.326	32.849.000	33.391.000	33.671.000	34.291.000	34.919.000	35.557.000		
5	TRM applicata all'utenza	1,1727	1,17040	1,36849	1,50473	1,60837	1,83027	1,80059	1,87196	1,91574		
6	TRM applicata solo quota variabile	0,93786	0,93786	1,07475	1,1368	1,2253	1,4269	1,3744	1,4217	1,4401		
7	TRM applicata solo quota fissa	0,23481	0,23253	0,29374	0,36792	0,38307	0,40341	0,42620	0,45025	0,47565		
8	utenze medie (365 gg/anno)	220,340	218,997	229,321	236,326	238,326	240,326	242,326	244,326	246,326		
9	quota fissa media applicata	39,38	39,23	43,25	51,14	53,67	56,52	60,31	64,35	68,66		
10	consumo medio	167,70	166,72	147,24	159,00	140,11	140,11	141,51	142,52	144,35		
11	aumento annuo TRM (%)		-0,19	16,93	9,96	6,69	13,60	-1,62	3,96	2,34		
12	aumento annuo TRM solo quota var. (%)		0,00	14,60	5,77	7,78	16,45	-3,68	3,44	1,29		
13	tasso inflazione programmata	1,50	1,50	2,10	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70		
14	limite di prezzo K	36,84	3,76	4,50	4,63	2,50	1,06	5,00	5,00	5,00		
15	TRM limite applicabile per legge	0,8970	0,9442	1,0065	1,0703	1,1152	1,1460	1,2228	1,3047	1,3921		
16	aumento oltre il limite applicabile legge (%)	30,73	23,95	35,96	40,60	44,22	59,71	47,26	43,48	37,61	40,39	media aumenti (%)
17	riduzione da applicare alla bolletta media (%)	23,50	19,32	26,45	28,87	30,66	37,39	32,09	30,30	27,33	28,44	media riduzioni (%)
18	surplus ricavo Acqualatina (I)	10.184.679	8.357.192	12.221.720	14.272.236	16.467.211	23.040.573	19.814.168	19.808.524	18.618.943	142.785.245	TOT. Surplus (I)

TAB.2			consuntivo	consuntivo	consuntivo	consuntivo	consuntivo	consuntivo	consuntivo	consuntivo		
	anno di riferimento	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011		
colonna	atto conoscitivo	All. atto n.5 ATO del 14/7/06	Atto n.5 ATO del 28/03/2005 - Tariffa 2004 del 20/04/05 (pg.15/124)	Analisi struttura tariffaria 2005 del 06/06/2006 Atto n.5 ATO del 06/06/06 (p.12/257)-All.Atto n°3 del 10/07/2006	da bilancio 2006	da bilancio 2007	da bilancio 2008	da bilancio 2009	da bilancio 2010	da bilancio 2011		
1	ricavo quota variabile = costi a copertura tariffa	34.654.043	32.858.936	31.739.054	NC	NC	NC	NC	NC	NC		
2	fatturato quota fissa (2003 min. impegnato)	8.676.158	9.088.564	11.417.992	NC	NC	NC	NC	NC	NC		
3	ricavo totale	43.330.201	41.947.500	43.157.046	54.445.000	55.839.000	57.945.000	64.555.000	69.740.000	72.955.000		
4	volume di acqua fornita	36.950.005	32.041.359	31.974.996	38.175.281	37.314.251	37.086.091	37.641.348	37.338.937	36.569.086		
5	TRM	1,1727	1,30917	1,34971	1,4262	1,4965	1,5624	1,7150	1,8678	1,9950		
6	aumento annuo TRM (%)		11,64	3,10	7,70	4,93	4,41	9,76	8,91	6,81		
7	tariffa limite applicabile per legge	0,8970	0,9442	1,0065	1,0703	1,1152	1,1460	1,2228	1,3047	1,3921		
8	aumento oltre il limite applicabile legge (%)	30,73	38,65	34,09	33,26	34,19	36,34	40,26	43,16	43,31	37,11	media aumenti (%)
9	riduzione da applicare alla bolletta media (%)	23,50	27,88	25,43	24,96	25,48	26,65	28,70	30,15	30,22	27,00	media riduzioni (%)
10	surplus ricavo Acqualatina (I)	10.184.679	11.693.371	10.972.942	13.587.764	14.225.984	15.444.393	18.528.480	21.024.255	22.047.014	137.709.422	TOT. Surplus (I)

Risulta ora possibile quindi effettuare le seguenti considerazioni sulle tabelle su esposte:

1) La tariffa reale media TRM applicata all'utenza (quota fissa più variabile), rappresentata dal ricavo totale diviso il volume d'acqua venduto, risulta per ogni annualità dal 2003 ad oggi sempre maggiore di quella ammissibile per legge sia per i dati previsionali (tab. 1) sia a consuntivo (tab.2).

Di seguito in figura 1 è riportato graficamente l'andamento nel tempo delle TRM. La linee giallo e viola rappresentanti rispettivamente la TRM previsionale e la TRM a consuntivo, molto prossime e spesso intersecantesi tra loro, risultano entrambe sempre e di gran lunga superiori alla TRM limite applicabile per legge rappresentata in BLU.

L'area sottesa tra le linee gialla e viola rispetto a quella blu rappresenta il surplus da ricavo da considerarsi illegittimo di cui ai successivi punti 7 e 8.




Figura 1

A tal proposito è utile mostrare e dati e il relativo grafico riprodotto nel documento "Rapporto semestrale sulla gestione del Servizio Idrico"¹¹ (pag. 70) del Garante Regionale del Servizio Idrico Integrato elaborato in base ai dati forniti nella "Relazione di confronto tra la TRM da piano e la TRM consuntiva per gli anni 2003-2010" a cura della STO dell' ATO4 (fig. 2).

14-4-2012 - Supplemento ordinario n. 21 al BOLLETTINO UFFICIALE n. 14

TARIFFA DA PIANO E TARIFFA A CONSUNTIVO

A) Tariffa a copertura costi da Piano Ufficiali

	Tariffa da Piano Ufficiali 2002			Tariffa da Piano Ufficiali (14 luglio 2006)				
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Inflazione	2,5%	1,50%	1,5%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%
Aumento K	36,84%	3,76%	4,50%	3,25%	3,25%	3,61%	5,00%	5,00%
AUMENTO TOTALE K + INFLAZIONE	39,34%	5,26%	6,00%	4,95%	4,95%	5,31%	6,70%	6,70%
TRM Netta	0,8699	0,9075	0,9267	1,1127	1,1913	1,3557	1,3971	1,3937
Quota parte della Quota Fissa sulla tariffa	no Quota fissa	0,2287	0,2185	0,3925	0,4171	0,4746	0,4635	0,4783
TRM a copertura costi	0,8699	1,1362	1,1452	1,5047	1,6084	1,8303	1,8606	1,8719

B) Tariffa applicabile da Piano Ufficiali

	Tariffa da Piano Ufficiali 2002			Tariffa da Piano Ufficiali (14 luglio 2006)				
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Inflazione	2,5%	1,50%	1,5%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%
Aumento K	36,84%	3,76%	4,50%	3,25%	3,25%	3,61%	5,00%	5,00%
AUMENTO TOTALE K + INFLAZIONE	39,34%	5,26%	6,00%	4,95%	4,95%	5,31%	6,70%	6,70%
TRM Netta	0,8699	0,9075	0,9267	1,3476	1,0942	1,1566	1,2341	1,3168
Quota parte della Quota Fissa sulla tariffa	no Quota fissa	0,2287	0,2185	0,3679	0,3851	0,4049	0,4278	0,4519
TRM Applicabile	0,8699	1,1362	1,1452	1,4195	1,4773	1,5615	1,6623	1,7687

C) Tariffa Consuntiva

	Tariffa Consuntiva							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Inflazione	2,7%	2,20%	1,9%	2,1%	1,8%	1,7%	0,8%	1,5%
Aumento K	38,84%	3,76%	2,85%	2,95%	3,25%	3,81%	3,80%	5,00%
AUMENTO TOTALE K + INFLAZIONE	41,54%	5,96%	4,75%	5,05%	5,05%	5,51%	4,60%	6,50%
TRM Netta	0,9101	1,0255	0,9935	1,0922	1,1272	1,1741	1,2535	1,3503
Quota parte della Quota fissa sulla tariffa	no Quota fissa	0,2837	0,3574	0,3340	0,3692	0,4131	0,4615	0,5174
TRM Consuntiva	0,9101	1,3092	1,3509	1,4262	1,4965	1,5872	1,7150	1,8678

Confronto TRM Consuntiva VS TRM da Piano

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
TRM a copertura costi	0,8699	1,1362	1,1452	1,5047	1,6084	1,8303	1,8606	1,8719
TRM Applicabile	0,8699	1,1362	1,1452	1,4125	1,4775	1,5615	1,6619	1,7687
TRM Consuntiva	0,9101	1,3092	1,3509	1,4262	1,4965	1,5872	1,7150	1,8678



Figura 2

¹¹ La scarsa qualità della figura 2 non è dovuta ad una cattiva scannerizzazione del documento, bensì ad una cattiva qualità già presente nell'elaborato originale. Il documento raccolto nel Supplemento Ordinario n.21 Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 14 del 14-4-2012 risulta facilmente reperibile anche su internet.

E' necessario a questo punto mettere in evidenza gli evidenti "errori" e "imprecisioni" di cui sono affetti i dati forniti dall'ATO al garante idrico che ha portato ad una forte divergenza del grafico dell'ATO di fig. 2 rispetto a quello di fig. 2 precedentemente esposto e predisposto sulla scorta dei dati corretti e completi, e in particolare:

- la tariffa reale media TRM previsionale a copertura costi è determinata dall'ATO in base al corrispettivo dovuto alla sola quota variabile, tralasciando inspiegabilmente e anche clamorosamente quello relativa alla quota fissa. Ciò comporta nel grafico dell'ATO di fig. 2 una rappresentazione nell' andamento della TRM previsionale di gran lunga inferiore a quello reale rappresentato dalla linea di colore viola nel grafico a colori di fig. 1.

- l'andamento temporale della TRM a consuntivo viene solo indicata nella legenda del grafico dell'ATO ma non viene rappresentata nello stesso (fig. 2). Rappresentando invece correttamente la TRM a consuntivo nel grafico a colori di fig. 1 (linea gialla) essa risulta, come già visto, di gran lunga superiore a quella ammissibile per legge (linea blu) e molto prossima a quella previsionale calcolata in base ai dati completi (quota fissa + quota variabile).

- Risulta quindi nei dati e nel grafico a cura dell'ATO una errata, incompleta nonché fuorviante rappresentazione della realtà per la determinazione temporale della TRM e per le verifiche e limitazioni di legge.

Dopo le necessarie rilevazioni sulle incongruenze rappresentate dall'ATO sulla TRM è ora possibile proseguire con le considerazioni relative alle tabelle 1 e 2.

2) La maggiorazione oltre il limite di legge della TRM (tab. 1 - colonna 16) varia da un minimo del 23,95% per l'anno 2004 % a un massimo di 59,71% per l'anno 2008, con una media annuale del 40,39 % (tab.1)

3) La TRM è passata dal valore di gara pari € 0,8970 del 2003 (riga 15 tab. 1 e riga 7 tab. 2 - prima colonna) a € 1,9157 e a € 1,9950 per l'anno 2011, in relazione rispettivamente ai dati previsionali e a consuntivo (riga. 5 tab. 1 e riga 5 tab. 2 - ultima colonna), al contrario al valore limite della TRM previsto dalla norma per l'anno 2011 pari a € 1,3926 (riga 15 tab. 1 e riga 7 tab. 2 - ultima colonna).

4) La TRM di offerta per aggiudicazione della gara pari a € 0,8970 (già maggiorato dell'inflazione per il procrastinarsi dell'inizio della gestione da parte di Acqualatina) è passata di fatto già al primo anno di esercizio (anno 2003) a € 1,1727 comportando un aumento pari ad oltre il 30% (tabella 1 – colonna 15; tabella 2 – colonna 12) che si è riflettuto inevitabilmente per tutti le successive annualità.

5) Da quanto detto al punto 3) si evince che a fronte di un incremento possibile della TRM dal 2003 al 2011 del 55,25% (TRM da € 0,8970 a € 1,3926) si è riscontrato un aumento nello stesso intervallo temporale **pari al 113,56% e al 122,40%** (TRM da 0,8970 € a 1,9157 e a € 1,9950 rispettivamente per i dati previsionali e a consuntivo), **con un aumento più che doppio di quanto prevedibile e previsto per legge.**

6) La conseguente riduzione da applicare alla bolletta media (colonna 17) per rientrare nei limiti di legge varia da un minimo del 19,32% per l'anno 2003 a un massimo di 37,39% per l'anno 2008, **con una media annuale del 28,44%.**

Il surplus di ricavo da considerarsi illegittimo in quanto non corrispondente ai dettami normativi va da un minimo annuale per l'anno 2004 pari a € 8.357.192 fino ad un massimo per l'anno 2008 pari a € 23.040.573, per un totale complessivo dato dalla somma delle annualità dal 2003 al 2011 pari a: € 142.785.245.

7) La seconda tabella (a consuntivo) fornisce risultati molto prossimi alla tabella 1, in particolare sia per la maggiorazione oltre il limite di legge, sia per la riduzione da applicare e sia per il surplus di ricavo da considerarsi illegittimo, pari a consuntivo a **€ 137.709.422.**

Conclusioni: al di là della mancata verifica di raffronto tra costi operativi di progetto (COP) e costi operativi di riferimento COR (Cap. 5.1.) e all'incertezza sulla determinazione del coefficiente limite di prezzo k afferente al primo anno di esercizio (Cap. 5.2), la verifica qui effettuata sull'aumento annuale della Tariffa Reale Media TRM (Cap. 5.3) **ha evidenziato un surplus economico pari a circa 140 milioni di euro**, una cifra enorme, che, secondo l'analisi scrupolosamente effettuata e riferita sempre alla normativa di settore in vigore, è passata in maniera "*non del tutto*

trasparente" e presumibilmente *impropria*" dagli utenti al gestore mediante il pagamento delle bollette. Infine, si ritiene opportuno reiterare quanto già esposto in premessa sulla urgente necessità di una attenta verifica in merito al contenuto e ai passaggi effettuati nel presente dossier allo scopo di fra piena luce sull'applicazione tariffaria del S.I.I. nel territorio di Latina, richiesta che verrà indirizzata ai politici interessati e agli Enti preposti e competenti in materia.

Allegati:



- 1) stralcio piano tariffario per i primi 6 anni - allegato all'Atto n° 1 ATO del 09/04/2002
- 2) stralcio atto aggiuntivo Convenzione Gestione S.I.I. del 02/08/2002
- 3) Stralcio allegato all'Atto n°5 ATO del 14/07/2006 – Tariffa 2003
- 4) Stralcio allegato all'Atto n°5 ATO del 28/9/2005 – Tariffa 2004 del 20/04/2005
- 5) Stralcio allegato all'Atto n°3 ATO del 10/07/2006 – Tariffa 2005 del 06/06/2006
- 6) Piano di previsione della tariffaria trentennale allegato a Convenzione Gestione S.I.I. del 25/01/2007

Bilanci consultabili su internet.




Piano tariffario per i primi sei anni e articolazione della tariffa.

Piano tariffario						
Parametri per la determinazione della tariffa	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Tasso di rendimento del capitale investito	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%
Acqua consumata media (milioni mc)	36,4	36,5	38,8	41,2	44,8	45,2
Preparazione media al consumo	1,28	1,28	1,28	1,21	1,18	1,18
Acqua fatturata media (milioni mc)	45,4	48,2	47,7	50,3	53,0	53,8
Tasso programmato inflazione	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Limite di prezzo (€)	30,84%	3,76%	4,50%	4,63%	2,50%	1,08%
Determinazione tariffa a copertura costi (ml €)						
Costi base di esercizio	(56.636)	(56.346)	(56.416)	(56.008)	(56.557)	(56.845)
Recupero di efficienza sui costi operativi dell'anno precedente (0,5%)	0	283	292	282	293	283
Recupero di efficienza Consorzio	0	(1.559)	1.346	410	(535)	(282)
Costo base di esercizio	(56.636)	(56.223)	(56.227)	(55.870)	(56.495)	(56.847)
Recupero di efficienza accollato in tariffa ex DM di Pietro (almeno lo 0,5%)	0	283	292	282	293	283
Costo base di esercizio per calcolo tariffe	(56.636)	(57.850)	(56.996)	(56.688)	(56.125)	(56.404)
Rimborso interessi + capitale mutual prevalenti	(7.781)	(7.781)	(7.781)	(7.781)	(7.781)	(7.781)
Altri costi di esercizio						
Segreteria tecnica ATO e somme a disposizione ATO	(3.000)	(3.000)	(3.000)	(3.000)	(3.000)	(3.000)
Convenzioni con Consorzio di Bonifica	(3.600)	(3.600)	(3.600)	(3.600)	(3.600)	(3.600)
Trasporto acque Ponza - Ventotene	(4.000)	(4.060)	(4.121)	(2.071)	(2.123)	0
Gestione dissalatori Ponza e Ventotene	0	0	0	(1.867)	(866)	(964)
Totale altri costi di esercizio	(10.600)	(10.660)	(10.721)	(8.667)	(8.692)	(7.964)
Totale costi di esercizio	(76.019)	(76.391)	(74.497)	(72.237)	(73.997)	(71.764)
Costi da investimenti						
Ammortamenti sui nuovi investimenti	(1.661)	(2.563)	(7.037)	(11.873)	(17.395)	(21.220)
Finanziamento capitale investito	(670)	(2.449)	(3.347)	(9.033)	(12.984)	(15.715)
Totale costi da investimento	(2.330)	(5.012)	(10.384)	(20.906)	(30.379)	(36.935)
Totale costi	(77.350)	(82.399)	(84.881)	(93.283)	(104.376)	(108.700)
Vendita acque Sabaudia e Sezze (altri ricavi)	860	1.222	1.290	1.373	1.461	1.525
Totale costi al netto vendite acque Sabaudia e Sezze	(76.470)	(81.178)	(83.591)	(91.910)	(102.915)	(107.175)
T*	1.373					
Tariffa a copertura costi di esercizio Consorzio	1.683	1.757	1.794	1.825	1.858	1.888
Tariffa applicabile esercizio precedente rivalutata	1.500	1.771	1.862	1.904	1.898	1.947
TARIFFA APPLICABILE CONSORZIO	1.683	1.757	1.794	1.825	1.858	1.947
Fatturato gestione acqua	76.470	81.178	85.591	91.890	100.619	104.965
Tariffa media ponderata a copertura dei costi primo esercizio Consorzio	1.825					
Tariffa alla fine del sestennio	1.947					



di cui al Decreto Ministro dei Lavori Pubblici del 1 agosto 1996, più oltre denominato METODO, con particolare riferimento al Programma degli interventi. e connesso Piano finanziario; il tutto come meglio riportato al capitolo 12 del DISCIPLINARE.




3. La tariffa verrà articolata per i primi tre anni come previsto nel capitolo E7 del PIANO ("Proposta di Piano Tariffario per i primi 6 anni").

La tariffa reale media per il primo triennio è la seguente:

- 1° esercizio € 0,869197 /mc, pari a £ 1.683 /mc;
- 2° esercizio € 0,907415 /mc, pari a £ 1.757 /mc;
- 3° esercizio € 0,926524 /mc, pari a £ 1.794 ./mc;




Gli importi sopra esposti verranno adeguati, medio tempore, all'inflazione verificatasi a decorrere dall'inizio di efficacia dell'offerta.



4. Per gli anni successivi al primo le tariffe varieranno, con decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno, con l'applicazione del tasso di inflazione programmato ed il coefficiente K del limite di prezzo, secondo il disposto degli articoli 1 e 5 del METODO.

5. Il coefficiente K di limite di prezzo, di cui al precedente comma, è fissato per i primi sei anni come segue:

- 1 esercizio 36,84%
- 2 esercizio . 3,76%;
- 3 esercizio: 4,50%
- 4 esercizio 4,63%
- 5 esercizio 2,50%
- 6 esercizio 1,06%



Per i restanti anni, sino al trentesimo, valgono le proiezioni contenute nel PIANO.



6. Al fine di determinare la entità della riduzione dei costi operativi, secondo le indicazioni dell'articolo 6 del METODO, le parti convengono che il costo operativo iniziale è di € 29.251.085,85, pari a £ 56.638.000.000 , e su di esso è applicata una riduzione dello 0,50%, che si incrementa per gli anni successivi, come da PIANO. Tale percentuale verrà computata sui costi operativi reali dell'esercizio precedente e rimarrà costante, ove dovessero permanere le condizioni per cui viene applicata. Il costo suddetto verrà adeguato, medio tempore, all'inflazione verificatasi a decorrere dall'inizio di efficacia dell'offerta.



7. L'AUTORITA' DI AMBITO aggiorna le tariffe, anche su richiesta del Gestore, a seguito di:

i livelli di servizio esistenti e applicando le tariffe previste nel PIANO;
- Provvedere alla manutenzione ordinario di tutte le componenti degli impianti, curando l'annotazione in apposito registro delle operazioni eseguite; - Attuare gli interventi eccezionali, di carattere urgente, indispensabili per assicurare la funzionalità dei servizi e il mantenimento dei livelli di servizio esistenti, curando l'annotazione in apposito registro delle operazioni eseguite; - Effettuare il pagamento del canone conformemente a quanto previsto nell'art. 13.
Con riferimento alle gestioni acquisite durante il periodo transitorio e per tutto il periodo transitorio il Gestore terrà contabilità separate. Degli eventuali ratei e risconti attivi e passivi se ne terrà conto ai fini delle successive determinazioni tariffarie. Qualora, alla scadenza del termine di nove mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, le gestioni esistenti non siano state integralmente trasferite al Gestore, sarà proposto da quest'ultimo l'adeguamento del PIANO ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 18, comma 2 e 30 ter, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario, ovvero chiesta la risoluzione della presente convenzione qualora, nonostante gli adeguamenti del PIANO, non sia possibile raggiungere l'equilibrio economico finanziario>>.

Va ricordato che il soppresso "minimo impegnato" era il consumo, di volume pari a 30 metri cubi circa per anno per ciascun componente del nucleo familiare, addebitato a prescindere dall'effettivo consumo di acqua.

Nell'ATO 4 - Lazio Meridionale, nell'anno 2003 è stato registrato un volume pari a 46,2 milioni di metri cubi fatturati, dei quali 36,9 milioni effettivamente consumati e 9,3 milioni di metri cubi

riconducibili all'applicazione del minimo impegnato.

Il prodotto dei 46,2 milioni di metri cubi per il corrispettivo unitario di € 0,937863 (TRM, cioè la tariffa reale media di offerta per l'aggiudicazione della gara per la scelta del partner privato di Acqualatina) dà un risultato pari a € 43.330.201,00, costituente la tariffa, valore inmodificabile di equilibrio fra costi e ricavi.

Essendo i due valori indicati (€ 43.330.201,00 ed € 0,937863) inmodificabili, al fine di pervenire alla espunzione del "*minimo impegnato*" e dei suoi effetti, si è proceduto a moltiplicare la TRM per i soli metri cubi effettivamente consumati ($0,937863 - TRM \times 36.950.005,491$ - volume d'acqua effettivamente consumato), con il conseguente prodotto di € 34.654.043,00.

Le indicate cause hanno dunque generato un importo di € 8.676.158,00, pari alla differenza fra l'importo di € 43.330.201,00, derivante dall'applicazione della tariffa con il "*minimo impegnato*", e l'importo di € 34.650.043,00, relativo al solo consumo effettivo per il 2003 (pari a 36,9 milioni di metri cubi) moltiplicata la TRM (€ 0,937863).

A tale differenza di ricavi di € 8.676.158,00 è stato fatto fronte, in occasione dell'articolazione tariffaria 2004, con l'introduzione della quota fissa media di € 40,00 per utente; per il 2005, è stato applicato il medesimo sistema di calcolo, con un aumento (collegato all'incremento dei costi del servizio) del 4,95%.

La soluzione prescelta dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti è in sintonia con il *metodo normalizzato*" ex D.M. 1° agosto 1996, in



tipologia degli utenti, anche per quanto attiene la suddivisione in categorie è stata utilizzata la stessa proporzione riscontrata per le utenze già presenti nel data base Geniò per gli altri Comuni serviti.

Per il comune di Pontinia è stato calcolato il consumo per ogni singola utenza utilizzando l'interpolazione lineare dall'ultima lettura consegnataci dal precedente gestore al 31 dicembre 2004.

2 CONSUNTIVO 2004

Nel 2004 si sono registrate **220.340** utenze medie annue (per utenza media annua si intende un utenza che sia stata attiva per 365 giorni) che hanno consumato mediamente **145 MC** all'anno, per complessivi **metri cubi 32.041.359** di acqua erogata e fatturata. Il volume d'affari è stato di **€ 41.947.500** di cui **€ 32.858.936** relativa alla parte variabile della tariffa, mentre **€ 9.088.564** relativo alla Quota Fissa.

L' "Utente ordinario - prima casa" rappresenta il **76%** del totale utenze, consuma il **71%** dell'acqua erogata e contribuisce per il **65%** al fatturato totale.

Tab.1.2: Consuntivo 2004 per categoria tariffaria

TIPO UTENTE	UTENZE MEDIE	%	MC EROGATI	%	MC ES	MC PER UTENZA	FATTURATO	%	Fatturato al MC	Fatturato per Utenza	Quota Fissa
Utente ordinario - prima casa	166.750	75,7%	22.890.127	71,4%	0,375	137	€ 27.306.948	65,1%	€ 1,29	€ 164	€ 6.032.996
Utente ordinario - prima casa (reddito < 14.000€)	24.857	11,3%	3.339.025	10,4%	0,367	134	€ 2.816.293	6,7%	€ 0,84	€ 113	€ 447.426
Utente ordinario - seconda casa	13.782	6,0%	1.096.243	3,4%	0,227	83	€ 2.591.865	6,2%	€ 2,36	€ 197	€ 1.265.469
Utente ordinario - Uso promiscuo	3.038	1,4%	1.381.012	4,3%	1,242	455	€ 1.352.833	3,2%	€ 0,98	€ 445	€ 145.835
Attività commerciali	6.765	3,1%	1.434.988	4,5%	0,580	212	€ 3.880.992	9,3%	€ 2,70	€ 574	€ 568.292
Attività artigianali	561	0,3%	102.811	0,3%	0,501	183	€ 235.600	0,6%	€ 2,29	€ 420	€ 33.665
Attività industriali	580	0,3%	429.898	1,3%	2,024	741	€ 965.997	2,3%	€ 2,25	€ 1.664	€ 181.028
Box e Cantine	962	0,4%	32.700	0,1%	0,093	34	€ 61.645	0,1%	€ 1,89	€ 64	€ 34.647
Stazioni di soggiorno - Loc. albergh.	112	0,1%	201.847	0,6%	4,934	1.806	€ 420.950	1,0%	€ 2,09	€ 3.766	€ 20.171
Uso pubblico	710	0,3%	229.208	0,7%	0,883	323	€ 308.179	0,7%	€ 1,34	€ 434	€ 59.603
Altre categorie	2.659	1,2%	852.078	2,7%	0,872	319	€ 1.980.649	4,7%	€ 2,32	€ 742	€ 320.283
Attività a agricole e zootecniche	153	0,1%	51.423	0,2%	0,915	335	€ 25.609	0,1%	€ 0,50	€ 167	€ 9.200
TOTALE ATTO 4	220.340	100,0%	32.041.359	100%	0,377	145	€ 41.947.500	100%	€ 1,33	€ 190	€ 9.088.564
							€ 32.858.936	RICAVI AFF.			
							32.041.359	MC EROGATI			
							€ 1.025.516	TRM			



3 PREVISIONE TARIFFARIA DELL'APRILE 2004



IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA TECNICA OPERATIVA
A.T.O. n. 4
Ing. Sergio GIOVANNETTI

La previsione del 2004 registrava 218.997 utenze medie annue con un consumo medio per utente di 169 MC all'anno, per complessivi MC 36.949.987. Il volume d'affari atteso era di € 43.246.151 di cui € 34.654.043 relativo alla parte variabile della tariffa, mentre € 8.592.108 relativo alla Quota Fissa. Era preventivato un costo medio annuale per utenza di € 197. La Tariffa Reale Media (TRM) è di € 0,937863.

Il consuntivo ha registrato un minor costo medio annuo per l'utente di € 7, per un costo complessivo quindi di € 190.

L'"Utente ordinario - prima casa" pesava al 74% del totale, con un consumo pari al 76% dell'acqua erogata ed una percentuale del 68% al fatturato totale.

Tab.1.3: Tariffa 2004

TIP. UTENTE	N° UTENZE MEDIE	%	MC EROGATI	%	MC SEB	MC PER UTENZA	FATTURATO	%	Fatturato al MC	Fatturato per Utente	Quota Fissa
Utente ordinario - prima casa	162.366	74,1%	27.996.467	75,8%	0,471	172	€ 29.413.831	68%	€ 1,05	€ 181	€ 5.845.176
Utente ordinario - prima casa (reddito < 14.000€)	18.678	8,5%	1.937.125	5%	0,283	104	€ 1.426.611	3%	€ 0,74	€ 76	€ 336.204
Utente ordinario - seconda casa	9.878	4,5%	753.308	2%	0,208	76	€ 1.726.556	4%	€ 2,29	€ 175	€ 948.288
Utente ordinario - Uso promiscuo	3.337	1,5%	3.287.301	9%	2,692	985	€ 3.336.628	8%	€ 1,02	€ 1.000	€ 160.176
Attività commerciali	4.125	1,9%	1.289.472	3%	0,854	313	€ 3.287.800	8%	€ 2,55	€ 797	€ 346.500
Attività artigianali	84	0,0%	17.509	0%	0,569	208	€ 35.923	0%	€ 2,05	€ 428	€ 5.040
Attività industriali	551	0,3%	303.351	1%	1,504	551	€ 897.349	2%	€ 2,96	€ 1.629	€ 171.912
Box e Cantine	18.041	8,2%	184.750	1%	0,028	10	€ 822.746	2%	€ 4,45	€ 46	€ 649.476
Stazioni di soggiorno - Loc. albergh.	30	0,0%	39.850	0%	3,629	1.328	€ 85.994	0%	€ 2,16	€ 2.866	€ 5.400
Uso pubblico	339	0,2%	59.540	0%	0,480	176	€ 95.198	0%	€ 1,60	€ 281	€ 28.476
Altre categorie	23	0,0%	822.665	2%	97,727	35.768	€ 1.879.267	4%	€ 2,28	€ 81.707	€ 2.760
Attività agricole e zootecniche	1.545	0,7%	258.630	1%	0,457	167	€ 238.247	1%	€ 0,92	€ 154	€ 92.700
TOTALE A.T.O. 4	218.997	100%	36.949.987	100%	0,461	169	€ 43.246.151	100%	€ 1,17	€ 497	€ 8.592.108

€ 34.654.043	RICAVATI
36.949.987	MC EROGATI
€ 0,937863	TRM

MATINA

2 CONSUNTIVO 2005

Nel 2005 si sono registrate 234.326 utenze medie annue (per utenza media annua intende un'utenza attiva sulla base di 365 giorni) che hanno consumato mediamente MC all'anno, per complessivi metri cubi 32.605.012 di acqua fatturata e 31.947.996 metri cubi di acqua consumata. Il volume d'affari è stato di € 43.157.046 di cui € 31.739 relativa alla parte variabile della tariffa, mentre € 11.417.992 si riferiscono alla Quota F. Ogni utenza mediamente ha pagato € 1,350853 al MC di acqua consumata ivi compresa quota fissa, per complessivi € 184 nell'arco del 2005. La Tariffa Reale Media (TRM) netta della quota fissa che ne deriva è di € 0,993460.

Sia la TRM media al lordo della quota fissa, sia quella al netto della quota fissa registra una diminuzione rispetto alla previsione 2005 rispettivamente dell'1,289% e del 7,564

L'Utenza ordinaria - prima casa rappresenta il 71,5% del totale utenze medie, consuma il 63% dell'acqua fatturata e contribuisce per il 55% al fatturato totale.

Tab.1.2 : Consuntivo 2005 per categoria tariffaria

Categoria	Utenze	%	Consumo (m³)	%	Fatturato (€)	%	Costo (€)	%	TRM (€)
Utenze ordinario - prima casa	167.487	71,5%	20.366.923	63,8%	23.780.827	55,1%	13.375.905	30,8%	0,863833
Utenze ordinario - prima casa (reddito < € 14 mille)	22.490	13,6%	3.492.820	10,9%	2.547.248	5,8%	0.727.004	5,5%	0,514549
Utenze ordinario - seconda casa	17.503	7,5%	898.834	2,8%	1.364.513	3,1%	2.853.947	6,6%	1,077352
Utenze ordinario - uso promiscuo	3.450	1,5%	2.788.730	8,5%	2.825.408	6,5%	1.364.513	3,1%	0,853820
Attività amministrative	10.220	4,3%	1.259.333	3,8%	4.920.800	11,5%	2.395.408	5,5%	2,370202
Attività industriali	1.338	0,6%	372.339	1,1%	1.276.559	3,0%	2.476.687	5,7%	2,000861
Attività artigianali	426	0,2%	35.965	0,1%	89.657	0,2%	2.892.669	6,7%	0,866015
Riscaldamento	1.734	0,7%	152.740	0,5%	239.567	0,6%	2.096.637	4,8%	1,870691
Riscaldamento industriale	256	0,1%	1.816.518	5,5%	1.236.250	2,8%	1.206.330	2,8%	1,112739
Riscaldamento artigianale	7.185	3,1%	383.823	1,2%	1.645.140	3,8%	2.817.822	6,5%	2,306433
Stazioni di soggiorno - Loc. alberghi	3.771	1,6%	70.891	0,2%	41.969	0,1%	0.593.029	1,4%	0,346249
Uso pubblico	312	0,1%	280	0,1%	12	0,0%	1.359.044	3,1%	0,244040
Altre categorie									
Attività agricole e zootecniche									
TOTALE ATO 4	234.326	100%	32.605.012	100%	43.157.046	100%	11.417.992	26,5%	0,993460

LATINA

3 PREVISIONE TARIFFARIA 2005

Per il 2005 erano previste 229.321 utenze medie annue con un consumo medio per utente di 147 MC l'anno, per complessivi MC 33.766.326.

Il volume d'affari atteso era di € 46.208.869 di cui € 36.290.493 relativo alla parte variabile della tariffa, mentre € 9.918.376 relativo alla Quota Fissa.

Era previsto che ogni utenza mediamente pagasse € 1,368490 al MC di acqua consumata, per complessivi € 202 nell'arco del 2005 con la Tariffa Reale Media (TRM) di € 1,074754.

L'Utente ordinario - prima casa era rappresentativo del 76% del totale utenze, ed era previsto che consumasse il 72% dell'acqua consumata con un contributo del 65% sul fatturato totale.

Tab.1.3 : Tariffa 2005

Descrizione	Utenze	%	Consumo (MC)	%	Fatturato (€)	%	Costo (€)	%	Contributo (€)	%
Utente ordinario - prima casa	183.756	79,8%	24.142.971	71,5%	3.247.445	6,9%	3.247.445	65,2%	173	66,2%
Utente ordinario - prima casa (reddito < 14.000€)	28.283	12,3%	3.507.484	10,4%	0.879.567	1,9%	0.879.567	17,2%	219	4,8%
Utente ordinario - seconda casa	35.289	15,4%	13.629	3,9%	2.641.244	5,7%	2.460.453	49,1%	200	7,5%
Utente ordinario - Uso promiscuo	3.292	1,4%	3.193	0,9%	1.472.194	3,1%	1.391.793	28,1%	476	17,6%
Attività commerciali	8.112	3,5%	6.986	2,0%	1.504.262	3,2%	1.324.360	27,1%	449	17,4%
Attività artigianali	210	0,1%	578	0,2%	111.736	0,3%	109.400	2,1%	47	1,8%
Attività industriali	652	0,3%	596	0,2%	446.663	1,3%	2.052.749	42,1%	449	17,4%
Box e Cantine	1.179	0,5%	1.201	0,4%	44.831	0,1%	6.123	0,1%	75	2,9%
Stazioni di soggiorno - Loc. alberghi	123	0,1%	183	0,1%	21.145	0,0%	3.168	0,0%	2.613	10,2%
Uso pubblico	752	0,3%	727	0,2%	227.267	0,7%	0.895	0,0%	446	17,4%
Altre categorie	3.075	1,3%	2.733	0,8%	880.922	2,6%	0.883	0,0%	765	29,1%
Attività agricole e zootecniche	205	0,1%	156	0,0%	52.491	0,2%	0.922	0,0%	176	6,8%
TOTALE ATO 4	229.321	100%	33.766.326	100%	46.208.869	100%	36.290.493	100%	9.918.376	100%

16.298,40	RM (V) AFD
3.116,226	MC (ROGATE)
1,074754	TRM

